



**GIUNTA REGIONALE**

---

**DPC – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

***DPC 18- SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE – L'AQUILA***

**Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L'AQUILA - C.F. 80003170661**

**dpc018@pec.regione.abruzzo.it**

**Ufficio Stazione Unica Appaltante Vigilanza e Osservatorio dei Contratti Pubblici**

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E  
SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO  
SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO – EDIZIONE I**

**SCHEMA ACCORDO QUADRO**

## ACCORDO QUADRO

### TRA

SUA – STAZIONE UNICA APPALTANTE ABRUZZO – SOGGETTO AGGREGATORE incardinata al DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA con sede in Via Salaria Antica Est, 27/F – 67100 L'Aquila, in persona del Dirigente Dr. Ing. Giancarlo Misantoni, autorizzato alla stipula di Accordi Quadro ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 217 del 5 aprile 2016 e di quanto stabilito nel Verbale prot. n. 0189232 del 17 luglio 2017 dal Comitato di Coordinamento del Soggetto Aggregatore, istituito ai sensi dell'Art. 3 dello schema di Convenzione allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 23 marzo 2017

### E

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente Atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, *[in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente Atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente Atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_, dott. \_\_\_ \_\_\_, repertorio n. \_\_\_]* (nel seguito per brevità "Fornitore")

### PREMESSO

- a) Che, ai sensi della L.R. 34/2016 SUA Abruzzo è Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore di cui all'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e della Delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC per l'acquisizione di beni e servizi a favore di Aziende Sanitarie ed Enti locali aventi sede nel territorio regionale;
- b) Che è stato insediato apposito Collegio Tecnico dei referenti delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo con mandato delle medesime AA.SS.LL. di elaborare il Capitolato tecnico e relativi fabbisogni per ciascuna Azienda Sanitaria;

- c) Che SUA Abruzzo ha indetto con determinazione del Dirigente del Servizio n. DPC018/\_\_\_ del \_\_\_\_\_ una procedura di gara - mediante SDA CONSIP suddivisa in n. 109 lotti separati, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo - per l'affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e servizi connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo – Edizione I;
- d) che, con determinazione del Dirigente del Servizio n. DPC018/\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è proceduto ad aggiudicare i lotti oggetto del confronto concorrenziale, le cui risultanze sono – nel dettaglio - riportate nell'Allegato n. 1“Elenco LOTTI AGGIUDICATI” alla suddetta determinazione; nello specifico, il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario per i lotti n. \_\_\_\_\_ e, mediante sottoscrizione del presente Atto si impegna ad eseguire quanto stabilito alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel Capitolato tecnico e nel Capitolato d'oneri;
- e) che i controlli sul possesso dei requisiti in capo al Fornitore hanno avuto esito positivo;
- f) che il Fornitore ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

### **DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) Accordo Quadro: il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla SUA Abruzzo anche per conto delle Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte e con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'oneri e nel presente Schema di Accordo Quadro;
- b) Aziende Sanitarie: ASL di Pescara, ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, ASL Lanciano Vasto Chieti e ASL Teramo che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro;
- c) Fornitore: l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Aziende Sanitarie;

- d) Capitolato Tecnico: il documento che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo Quadro.
- e) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra la ASL Contraente ed il Fornitore, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore dell'Azienda Sanitaria la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Accordo Quadro.
- f) Direttore dell'Esecuzione del Contratto: il rappresentante della ASL Contraente responsabile dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Azienda Sanitaria nei confronti del Fornitore.

## **ARTICOLO 2**

### **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- il Capitolato Tecnico;
- la tabella Elenco Lotti
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare:
  - l'offerta economica;
  - la garanzia definitiva.

## **ARTICOLO 3**

### **DISCIPLINA APPLICABILE**

Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.

Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL Contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi allegati, la SUA e/o la ASL Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

Oggetto dell'Accordo Quadro è l'affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e servizi connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo – Edizione I, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. In particolare, con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a garantire la fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. \_\_\_\_\_ e in conformità al presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro ha durata pari a 30 mesi decorrenti dalla sottoscrizione.

Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, e con richiesta scritta a SUA Abruzzo, la ASL si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità del Contratto Attuativo nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.L.gs. n. 50/2016.

Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per SUA Abruzzo nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all'emissione degli ordinativi di fornitura da parte della ASL Contraente. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell'Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in

nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di SUA Abruzzo e/o delle Aziende Sanitarie.

## **ARTICOLO 5**

### **OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

Con la stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso:

- conferma di essere a conoscenza del fatto che SUA Abruzzo e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell'Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di SUA Abruzzo e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- si obbliga a fornire il servizio di cui sopra per il/i lotto/i n. \_\_\_\_\_ e in conformità al presente Accordo Quadro;
- si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie;
- si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione dei siti di consegna;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli altri atti di gara;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di SUA Abruzzo, assumendosene ogni relativa alea;

- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- è tenuto a comunicare tempestivamente a SUA Abruzzo e alla ASL Contraente le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente a SUA Abruzzo e alla ASL Contraente le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.

## **ARTICOLO 6**

### **CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

La ASL Contraente nomina, in riferimento al presente Accordo Quadro, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo andrà comunicato al Fornitore.

A tal fine, la ASL Contraente avrà l'onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

SUA Abruzzo non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore; la ASL Contraente deve contestare direttamente al Fornitore e notificare solo per conoscenza a SUA Abruzzo.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL Contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo

svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.

Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Fornitore si obbliga, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla ASL Contraente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Il Referente dell'Accordo Quadro per SUA è il legale rappresentante del Fornitore.

## **ARTICOLO 7**

### **CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO**

In riferimento al corrispettivo, alle modalità e tempi di pagamento, nonché alle modalità di fatturazione, si rinvia alle disposizioni del Capitolato d'Oneri e del Capitolato Tecnico.

Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla ASL Contraente dovrà essere accreditato, a spese di quest'ultima, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_, entro il termine stabilito nel Contratto Attuativo.

Qualora si riscontrino casi di forniture fatturate ma non consegnate, il Fornitore dovrà provvedere ad effettuare il relativo storno nella prima fattura successiva oppure produrre nota di credito entro un mese.

La ASL Contraente si riserva di operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 8**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Con la stipula dell'Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, il Fornitore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e in accordo a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d'oneri.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010.

## **ARTICOLO 9**

### **PENALI A CARICO DEL FORNITORE**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di procedura, la ASL potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito nel Capitolato Tecnico ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo la ASL Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'Art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa, rispetto al termine massimo stabilito nel Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo la ASL Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, ai sensi dell'Art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto farmaceutico rispetto ai termini massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo la ASL Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto, ai sensi dell'Art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d) in caso di mancata presenza dell'indicatore di temperatura, obbligatorio ai fini della verifica del rispetto della temperatura di conservazione prevista per il prodotto farmaceutico oggetto della fornitura, il prodotto non sarà accettato e la ASL Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto per ogni giorno lavorativo fino alla consegna

effettuata nel rispetto delle modalità di conservazione previste, ai sensi dell'Art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Si precisa che verrà considerato ugualmente ritardo il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la ASL Contraente applicherà al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 2 (due) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alle ASL Contraenti una penale complessiva pari a Euro 100,00 per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico per la produzione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà facoltà della ASL Contraente applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che verrà considerato ugualmente ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per la ASL Contraente di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento del proprio Contratto Attuativo.

La ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

E' fatta salva la facoltà della ASL Contraente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, previa verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 e laddove ragioni di urgenza lo giustificano, agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua del contratto, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. La ASL Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

**ARTICOLO 10**  
**GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro e del relativo Contratto Attuativo, il Fornitore medesimo per i lotti n. \_\_\_\_\_ ha prestato in data \_\_\_\_\_ una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di Euro \_\_\_\_/00 (\_\_\_\_\_), mediante \_\_\_\_\_, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto.

**ARTICOLO 11**  
**RISOLUZIONE E RECESSO**

Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro si rinvia all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico e del Capitolato d'Oneri.

In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.

La ASL Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto Attuativo in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita dal presente Accordo Quadro. In ogni caso, resta fermo il diritto della ASL Contraente e/o di SUA Abruzzo al risarcimento del maggior danno.

**ARTICOLO 12**  
**OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO**

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. L.gs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si impegna a rispettare altresì ogni eventuale clausola sociale indicata nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'oneri e in tutti i relativi allegati.

Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico dei dipendenti della ASL Contraente, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Codice di comportamento dei dipendenti della ASL Contraente sarà messo a disposizione del Fornitore.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alla ASL Contraente comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

### **ARTICOLO 13**

#### **SUBAPPALTO**

*[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Accordo Quadro.

*[da inserire se l'Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali *[seguono specificazioni]*

---

---

---

---

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore dichiara di aver rispettato le condizioni previste dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 14**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende Sanitarie nel rispetto dell'art. 105 comma 13 del Codice e della L. n. 52/1991 e fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità.

La ASL Contraente nell'ordinativo di fornitura riconosce al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del proprio Contratto Attuativo di fornitura.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante Atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda Sanitaria.

E' fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.

## **ARTICOLO 15**

### **SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI**

Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza a SUA Abruzzo ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alla ASL Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi via posta elettronica ai seguenti indirizzi:

PEC SUA Abruzzo – [soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it](mailto:soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it);

PEC Aziende Sanitarie - \_\_\_\_\_

PEC Fornitore \_\_\_\_\_

## **ARTICOLO 16**

### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) relativi all' Accordo Quadro, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Aziende Sanitarie per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo Quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore. Le Parti stabiliscono che il Fornitore provveda a registrare il presente Accordo Quadro immediatamente dopo la stipula.

## **ARTICOLO 17**

### **FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e SUA Abruzzo è competente in via esclusiva il Foro dell'Aquila.

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la ASL Contraente, è competente in via esclusiva il Foro di rispettiva competenza territoriale.

## **ARTICOLO 18**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.

SUA Abruzzo si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è SUA – STAZIONE UNICA APPALTANTE ABRUZZO – SOGGETTO AGGREGATORE incardinata al DIPARTIMENTO OPERE

PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA con sede in Via Salaria Antica Est, 27/F – 67100 L'Aquila, PEC [soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it](mailto:soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it).

**ARTICOLO 19**  
**CLAUSOLA FINALE**

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'Aquila, li \_\_\_\_\_

SUA Abruzzo – Il Dirigente Dr.Ing. Giancarlo Misantoni

-----

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce

L'Aquila, li \_\_\_\_\_

(FORNITORE)

-----